

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale***

Roma, 11-02-2022

Messaggio n. 679

OGGETTO: Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

1. Quadro normativo

Come già comunicato con il messaggio n. 4027/2021, il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021).

Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che *"con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione [...] sono individuate le patologie [...] in*

presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile". Si tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell'Istituto.

Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per le sole giornate del 2021.

2. Indicazioni operative

Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente e al fine di consentire comunque l'individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all'acquisizione dei certificati cartacei.

Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele